



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 8 aprile 2020

alla Presidente della Sezione civile
al Presidente della Sezione penale
ai Giudici professionali
ai Giudici onorari

e p.c.
al Procuratore della Repubblica
all'Ordine degli Avvocati
al Dirigente amministrativo

Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus - disposizioni per l'accesso agli uffici del Tribunale (via De Larderel e via Falcone)

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n 18;

Vista la riunione tenutasi il 10 marzo con il Procuratore della Repubblica, il dirigente amministrativo e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, a seguito dell'emanazione del DL 11/2020.

Rilevato che l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 ha attribuito al capo dell'Ufficio giudiziario il compito di adottare le misure previste dal comma 7, per il periodo di sospensione (9 marzo/15 aprile 2020).

Premesso altresì che per il periodo 9-22 marzo ho già adottato (in forza di quanto disposto dall'art. 1, DL 11/2020) le misure urgenti relative alle udienze fissate in detto lasso temporale

Che però l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 attribuisce al Presidente del Tribunale il potere-dovere di adottare, esclusivamente per i procedimenti fissati fino al 15 aprile e che vanno trattati perché non rinviabili, le misure previste dal comma 7 del medesimo articolo (che prevede le misure da adottare al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno e che – ai sensi del comma 6 - vanno adottate “*d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello*”).

Visto il provvedimento del 20.03.2020.

Rilevato che con il decreto-legge in corso di emanazione il periodo di sospensione *ex lege* del 15 aprile sarà prorogato all'11 maggio.

Dispongo

A) Rinvii delle udienze nei procedimenti civili e penali:

Come già disposto il 10.03.2020, i rinvii delle udienze dei **procedimenti civili e penali** fissate **dal 9 marzo al 11 maggio** sono disposti, d'ufficio e fuori udienza, **a data fissa**, secondo le disponibilità date dal ruolo del singolo giudice assegnatario.

A tal fine, **autorizzo** a configurare il sistema di assegnazione automatica Giada affinché nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio non vi siano udienze di smistamento e, quindi, i predetti giorni potranno essere utilizzati per i rinvii.

Tuttavia, nei limiti in cui la composizione del ruolo lo consente, il giudice dovrà anche tener conto dell'urgenza, dei criteri di trattazione prioritaria di cui all'art. 162bis disp. att. cpp, del programma di gestione e del fatto che (a norma dell'art. 83, comma 4, DL 18/2020) *“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”*.

La data sarà individuata anche tenendo conto (nel penale) della necessità di notificare i provvedimenti di rinvio in tempo utile, soprattutto a imputati (o indagati) e testi.

A tal proposito evidenzio che, a norma dell'**art. 83, comma 13, DL 18/2020**, se l'imputato o indagato è munito di difensore di fiducia, la notifica può essere legittimamente eseguita a quest'ultimo.

Se si considera poi che, parimenti, la notifica può essere eseguita al difensore (di fiducia o d'ufficio) se l'imputato è stato dichiarato assente (Cass. 8729/2020), ne consegue che nei casi in cui il processo va celebrato con priorità, gli adempimenti relativi alle notifiche sono (o possono essere) estremamente agevolati.

Infatti, attualmente la notifica deve essere eseguita all'imputato personalmente solo nel caso in cui l'imputato è stato presente ad una udienza (o non è stato dichiarato assente) ed è difeso da un difensore d'ufficio.

Quanto ai **rinvii dei processi civili**, è noto che il comma 7, lettera h) consente la trattazione scritta della causa.

Pertanto, con riferimento alle cause da rinviare perché non rientranti tra i processi da trattare, se il ruolo del singolo giudice lo consente, invece di rinviarle il giudice può certamente fissare i termini per il *“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”* (cfr. lettera h), in data successiva all'11 maggio e, alla scadenza, provvedere.

In questo modo, si evita di fissare un'udienza troppo in là nel tempo (cioè dopo il 30 giugno): questo, giova ribadirlo, solo se il carico di lavoro, la composizione del ruolo e le caratteristiche del ruolo lo consentono.

Riprendendo quanto già concordato e disposto il 10 marzo, e dovendo tener conto di alcune modifiche apportate dal DL 18/2020, faccio le seguenti **precisazioni** (è superfluo riportare l'elenco dei procedimenti non rinviabili, contenuto nel comma 3):

- a) i procedimenti prefallimentari saranno considerati urgenti solo se il difensore formula espressa segnalazione in tal senso; oppure nel caso in cui siano dichiarati tali dal giudice delegato (ad esempio, se vi sia stata la cancellazione della società dal registro delle imprese da data prossima all'anno);
- b) vendite nelle esecuzioni immobiliari: con provvedimento del 23 marzo è stata disposta la *“revoca degli avvisi di vendita fissati fino al 20 luglio 2020”*. Quindi, quanto alle vendite non occorre adottare alcuno specifico provvedimento; le udienze fissate fino al 11 maggio saranno rinviate secondo le “regole” generali;
- c) la disposizione di cui all'art. 83, comma 3, lettera a), del DL 18/2020, che riguarda le *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”*, va interpretata nel senso che riguarda non solo le controversie alimentari *stricto sensu*, ma anche le cause che hanno ad oggetto domande relative all'assegno di mantenimento (cfr. Regolamento 4/2009/CE, art. 1) e, quindi, non subiscono alcun rinvio; tutti i procedimenti di famiglia, pertanto, generalmente non sono soggetti alla sospensione, a meno che non siano stati già adottati provvedimenti provvisori;

- nei procedimenti nei quali sono già stati adottati tali provvedimenti provvisori, se una parte ne chiede la modifica, il procedimento va trattato e sarà il giudice relatore a prendere le decisioni relative alla modalità di trattazione (cfr. §§ F) e G);
- d) incidenti di esecuzione penale: come già disposto il 10 marzo (all'esito di un confronto con gli altri Presidenti di Tribunale del distretto e con la Presidente della Corte), se si discute del titolo o sulla rideterminazione della pena per stupefacenti, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sul c.d. decreto Spazzacorrotti (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui *“le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente”*), la Corte di appello ha ritenuto che, siccome si discute della libertà personale, non vanno rinviati; è urgente anche il procedimento di esecuzione in cui si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se riguarda una pena in corso di espiazione e l'imputato o il suo difensore ne chiedono la trattazione;
 - e) interdizioni, curatele e amministrazioni di sostegno: per evitare di mettere a repentaglio la salute degli interessati, il Giudice adotterà i provvedimenti provvisori e nominerà un amministratore provvisorio (ove possibile), esonerandolo dal giuramento fino alla successiva udienza di esame (art. 361 cc); la copia conforme del provvedimento di nomina sarà estratta dal fascicolo informatico e autenticata, se l'amministratore di sostegno o tutore o curatore è un professionista; in caso di nomina di un prossimo congiunto o comunque di un soggetto non professionista, dal legale che ha depositato il ricorso e assiste la parte ricorrente; in caso di nomina quale ausiliario di un professionista, il giuramento avverrà in forma telematica e al professionista nominato verrà chiesto di redigere una dichiarazione di giuramento per iscritto, depositandola nel PCT;
 - f) procedimenti di competenza del Giudice del lavoro: visto il tenore dell'art. 83, si sottraggono al rinvio solo i ricorsi cautelari ex art. 700 cpc che attengono a diritti fondamentali della persona. Il c.d. rito Fornero e i procedimenti ex art. 28 Statuto Lavoratori di regola sono sospesi, salva ovviamente la possibilità di valutare – ma ciò vale per tutti i procedimenti civili - la sussistenza di un pericolo di *“grave pregiudizio alle parti”*.

B) Limitazione degli accessi e regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione:

Come già disposto nel provvedimento del 10.03.2020, **i cittadini e i professionisti potranno accedere alle cancellerie del Tribunale esclusivamente previo contatto telefonico o via mail** ed esclusivamente per ragioni indifferibili e urgenti.

Per gli avvocati si raccomanda di privilegiare l'utilizzo di posta certificata e/o posta ordinaria, per quanto possibile.

Le cancellerie presenti all'interno dello stesso edificio (e quindi quelle di via De Larderel e quelle di via Falcone) dovranno coordinarsi tra loro per scaglionare adeguatamente gli appuntamenti ed evitare quindi assembramenti all'interno del medesimo palazzo (ad esempio predisponendo un unico file condiviso in cui annotare gli appuntamenti).

Ovviamente la Procura potrà depositare gli atti semplicemente coordinandosi con l'ufficio destinatario.

Gli **atti indifferibili e urgenti** sono stati individuati **con provvedimento del 23 marzo** (con il contributo dei Presidenti di Sezione, dell'Ordine degli avvocati e delle cancellerie) e sono stati pubblicizzati su Internet, in modo da eliminare il più possibile ogni incertezza.

E' infatti necessario considerare che lo *smart working* avviato sin dal 13 marzo, a tutela del fondamentale diritto alla salute dei dipendenti, comporterà un indubbio calo di produttività, a causa della impossibilità di accedere alla maggior parte dei registri di cancelleria (civili e penali).

In particolare, per il settore civile, la tipizzazione degli atti urgenti consentirà a difensori e ausiliari di apporre la relativa segnalazione (usando i normali redattori in commercio) e la cancelleria potrà

quindi dedicare in prima battuta le limitate risorse a disposizione (a causa dell'assenza dall'ufficio della maggior parte del personale) ad accettare gli atti urgenti (dei giudici, dei difensori e degli ausiliari).

Invece, per il settore penale la individuazione *ex ante* di atti da considerarsi urgenti agevolerà la cancelleria nella interlocuzione con i difensori che chiederanno un appuntamento per recarsi in ufficio.

C) Limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici

Sentito il Dirigente amministrativo alla riunione del 10.03.2020, confermo quanto disposto nel provvedimento in pari data e con quello del 20.03.2020 e, cioè, che **gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 12.**

Confermo altresì l'istituzione del *front office* che in tale fascia oraria sarà tendenzialmente l'unico ufficio (salvo casi particolari) destinato a ricevere il pubblico.

D) Adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze:

Per il settore **penale**, osservo quanto segue.

Nei casi in cui è necessario celebrare i processi penali previsti dall'art. 83, comma 3, lettere b) e c), DL 18/2020, l'esigenza di evitare assembramenti impone di:

- utilizzare sempre le aule di più grandi dimensioni (Assise, aula B, aula Bassano);
- se nella stessa giornata e davanti allo stesso giudicante vi sono più processi, essi vanno scaglionati per fasce orarie; vanno avvisati difensori e testimoni (questi ultimi, anche solo per le vie brevi); l'elenco dei processi con gli orari in cui essi saranno chiamati sarà consegnato al personale addetto alla vigilanza, che farà entrare difensori, imputati, altre parti ed eventuali testimoni solo 10 minuti prima dell'orario fissato (in caso di slittamento dell'orario, la cancelleria del giudice lo comunicherà al personale della vigilanza, che pertanto consentirà l'accesso nell'edificio solo 10 minuti prima)

Videoconferenza nel settore penale.

Il 31.03.2020 è stato sottoscritto il protocollo, con il Procuratore, l'Ordine degli avvocati, il Presidente della Sezione penale e la Camera Penale.

Il protocollo ha validità fino al 15.04.2020.

Per il periodo successivo al 15 aprile, si verificherà se vi è la disponibilità di rinnovarlo o meno.

Per il settore **civile**, nel presente paragrafo relativo alla “*adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*”, va anticipato che i casi in cui si renderà necessario celebrare le udienze, durante questo periodo di sospensione, sarà con ogni probabilità estremamente limitato. Ciò, sia in considerazione del (relativamente) ristretto numero di procedimenti che devono essere trattati, sia del fatto che il giudice e le parti faranno ampio ricorso alla trattazione “cartolare” (di cui alla lettera h).

Ad ogni modo, nei casi in cui il giudice ritenga di svolgere l'udienza, dovrà scaglionare le cause che saranno chiamate lo stesso giorno davanti a lui, indicando per ciascuna di esse l'orario in cui sarà chiamata. L'orario sarà consegnato al personale della vigilanza e l'accesso sarà da questi consentito solo 10 minuti prima dell'ora prevista per l'avvio del processo.

Il Giudice privilegerà l'uso delle aule di più ampie dimensioni e cioè: aula rossa, aula degli specchi, aula penale al piano terra di via De Larderel, le aule al piano terra della Sezione lavoro,

Per il **calcolo dei termini per il deposito delle sentenze**, considerato che l'art. 83, comma 2, DL 18/2020 prevede la sospensione del loro decorso e che i sistemi informatici non consentono di annotare i giorni di sospensione, è **opportuno che il giudice si annoti** le sentenze il cui termine di deposito è stato influenzato dalla sospensione stessa.

In questo modo, quando la cancelleria redigerà la statistica periodica, potranno essere corretti eventuali dati errati.

Il giuramento di eventuali consulenti tecnici verrà raccolto mediante dichiarazione scritta depositata telematicamente in PCT.

E) Celebrazione a porte chiuse

Tranne che in casi di eccezionale rilevanza sociale del processo, i giudici civili e penali celebreranno le udienze a porte chiuse, in deroga rispettivamente all'art. 128 cpc e all'art. 472, comma 3, cpp (come consentito dalla lettera e).

F) Udienza civile mediante collegamento da remoto (o “a distanza” o videoconferenza):

Il 9 marzo 2020 la Dgsia ha stabilito che per la videoconferenza nel processo civile si può usare una delle due piattaforme (Skype for business o Teams).

L'avviso del giorno, ora e modalità di collegamento potrà essere inviato all'indirizzo mail di ogni partecipante (difensori e P.M.) dalla cancelleria o dallo stesso giudice.

L'identità delle parti sarà accertata mediante esibizione di un documento di identità.

Il verbale sarà sottoscritto solo dal giudice (o, in caso di udienza collegiale, dal Presidente del collegio) nonché dal cancelliere, se ha redatto il verbale.

Non è necessaria la sottoscrizione del verbale (art. 126, secondo comma, cpc).

G) Trattazione scritta (o cartolare) dell'udienza civile

Questa forma di trattazione dovrà certamente costituire la regola, sia perché più adatta alle caratteristiche del processo civile (che spesso coinvolge questioni di diritto che mal si prestano alla esposizione orale), sia perché la modalità alternativa della videoconferenza non si concilia con i tempi generalmente molto contenuti dell'udienza civile.

Ovviamente, nei processi che possono essere trattati durante il periodo di sospensione (e cioè fino al'11 maggio) non si applica la sospensione dei termini e, quindi, il Giudice fisserà i termini che appariranno congrui in relazione alla complessità della causa.

La trattazione scritta, in luogo dell'udienza, verrà disposta tendenzialmente per tutte le cause, anche quelle di famiglia e quindi (esemplificativamente) per i divorzi congiunti, divorzi e separazioni giudiziali, le udienze presidenziali consensuali, procedimenti camerali. Per tutti i procedimenti collegiali, la decisione se disporre la trattazione cartolare o la videoconferenza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari è delegata al relatore.

La **dichiarazione della parte personalmente** (di volta in volta: di volersi separare come da ricorso, di non volersi riconciliare, che la separazione non è stata interrotta) verrà **redatta su supporto cartaceo e trasmessa dal difensore in PCT**, nel termine fissato dal giudice.

Non si procederà all'ascolto del minore, salvo casi di particolare gravità che saranno valutati dal giudice assegnatario. L'ascolto verrà pertanto rinviato e, ove possibile, il Giudice emetterà i provvedimenti provvisori.

Resta ovviamente ferma la facoltà del giudice, in casi particolari, di disporre la comparizione personale di difensori e parti e in tal caso dovrà adottare le cautele indicate al **§ D)** che precede.

H) Invito a giudici e difensori

Invito i **collegi** a segnalare l'urgenza dei provvedimenti di rinvio, al fine di eliminare il più possibile lo stato di incertezza provocato nei difensori dalla carenza di informazioni.

Invito altresì i **difensori** a non chiedere alla cancelleria **civile** informazioni sui **procedimenti civili** che possono essere acquisite consultando i fascicoli informatici. La cancelleria non dispone di informazioni supplementari rispetto a quelle autonomamente acquisibili mediante la consultazione diretta, da parte dell'avvocato, del registro informatico.

I professionisti sono **invitati a privilegiare l'uso delle mail** a quello del telefono, perché il personale dipendente riesce a rispondere anche da casa, durante lo *smart working*;

Gli indirizzi mail alle quali inviare le richieste dirette al Tribunale sono i seguenti:

Cancelleria	Indirizzo mail
Contenzioso civile	archivio.civile.tribunale.livorno@giustizia.it
Consegnatario	consegnatario.tribunale.livorno@giustizia.it
Corpi di reato	corpireato.tribunale.livorno@giustizia.it
Dibattimento penale	ricezioneattidib.tribunale.livorno@giustizia.it
GIP/GUP	RicezioneAttiGip.tribunale.livorno@giustizia.it
Cancelleria lavoro	rita.sanacore@giustizia.it
fallimentare	cancelleriafallimenti.tribunale.livorno@giustizia.it
Funzionario delegato/spese di giustizia	Giulietta.ceccanti@giustizia.it
Recupero crediti	recupero.crediti.tribunale.livorno@giustizia.it
Segreteria personale	personale.tribunale.livorno@giustizia.it ;
Volontaria giurisdizione	volontariagiurisdizione.tribunale.livorno@giustizia.it
Procedimenti presidenziali e collegi	Scilla.moscato@giustizia.it ; antonella.ceccherini@giustizia.it
Esecuzioni immobiliari e mobiliari	Daniela.lucchetti@giustizia.it
Ufficio decreti ingiuntivi	archivio.civile.tribunale.livorno@giustizia.it
Iscrizione a ruolo	archivio.civile.tribunale.livorno@giustizia.it
Ufficio rilascio copie	archivio.civile.tribunale.livorno@giustizia.it

- a) alle **mail risponderà esclusivamente** il personale di cancelleria (individuato dal responsabile della cancelleria stessa) **che quel giorno NON è in ufficio**;
- b) il **responsabile di cancelleria** raccoglierà dai suoi colleghi le **informazioni** sul tipo di informazioni che sono più **frequentemente richieste** e **segnalerà al sottoscritto tutte le informazioni di carattere generale che è opportuno rendere note sul sito Internet**, al fine di evitare la reiterazione da vari utenti di richieste del medesimo contenuto;
- c) le **telefonate** dovranno essere **limitate** a casi che effettivamente richiedono **una risposta immediata**; i Centralinisti inoltreranno la telefonata **dalle ore 9.00 alle ore 10.30** al **responsabile della cancelleria** con cui l'utente vuole conferire; **il giorno in cui il responsabile della cancelleria è presente in ufficio, le telefonate saranno inoltrate dal Centralinista al dipendente che gli verrà comunicato dal responsabile della cancelleria** e che quel giorno è **in smart working**;
- d) **invito** i professionisti a consultare, per i procedimenti **civili**, il portale dei servizi telematici per conoscere lo stato delle cause, avvertendoli che – ovviamente – fino al **11 maggio** (e salve eventuali proroghe) saranno trattati esclusivamente i procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3 DL 18/2020 e quindi, tra gli altri, **non saranno trattati gli sfratti**;
- e) **invito** inoltre i professionisti a chiedere un appuntamento alla cancelleria (**civile o penale**) **esclusivamente** per il compimento di **attività relative ai procedimenti urgenti individuati dall'art. 83 comma 3 DL 18/2020**, perché per tutti gli altri vi è la sospensione dei termini;
- f) **la cancelleria** è quindi autorizzata a **rifiutare appuntamenti** per attività diverse da quelle di cui alla lettera d) che precede; in caso di dubbio, la cancelleria chieda indicazioni al direttore amministrativo di riferimento.

Rammento a tutto il personale che deve:

- **periodicamente (cioè, almeno 3 volte durante la giornata lavorativa, anche e soprattutto quando è in smart working) consultare le caselle di posta elettronica istituzionali** (cioè quelle di giustizia, sia personale che dell'ufficio), **accedendo al sito <https://postaweb.giustizia.it/>**

- accedere alla casella di **Posta elettronica certificata** (ovviamente, ciascun dipendente può accedere solo a quella/e per la/e quale/i è titolare delle relative credenziali), connettendosi al seguente link: <https://www.telecompost.it/webmail/login.jsp>

Considerato che vi può essere la **necessità di assistenza informatica da remoto**, che gli informatici Cisia possono svolgere, essendo anche essi in *smart working*, invito tutti i destinatari a **scaricare Teamviewer** connettendosi al seguente link: <https://www.teamviewer.com/it/download/windows/>

Per eventuali necessità di assistenza, il personale contatti il personale Cisia (De Santis e Parolisi).

Raccomando a tutto il personale di seguire le **presenti indicazioni (Teamviewer, accesso alla posta ordinaria dell'ufficio e accesso alla PEC)**, perché bisogna ridurre al massimo l'inevitabile calo di produttività che la situazione emergenziale comporta.

Si inserisca nel sito del Tribunale (e si diffonda anche con Telegram).

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)